

Allegato "B" al rep. n. 41411/16276

TITOLO I

Costituzione e Sede, Finalità, Durata e Patrimonio

Art. 1 – Denominazione e Sede

È istituita nel rispetto del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 in materia di Terzo Settore, la Fondazione OXIAMO Ente Filantropico ETS (di seguito anche la "Fondazione").

La Fondazione utilizza nella propria denominazione la locuzione "en "Ente Filantropico ETS" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni al pubblico e in qualsivoglia segno distintivo.

I contenuti e la struttura della Fondazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia.

La Fondazione ha sede in Milano.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

Qualora si rendesse necessario, per l'esercizio dei propri scopi istituzionali, la Fondazione potrà istituire a giudizio dell'Organo Amministrativo sedi secondarie, uffici, rappresentanze purché in Italia.

Art. 2 - Finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale.

Essa persegue esclusivamente finalità di utilità sociale svolgendo attività di interesse generale nel campo della cura delle neoplasie polmonari, pleuriche e timiche e delle gravi patologie polmonari che abbisognano di trapianto.

La Fondazione esercita le proprie attività in tutto il territorio nazionale.

Art. 3 – Attività di interesse generale

La Fondazione persegue il suo scopo attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ex art.5 del D.lgs. 117/2017:

Lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni:

In tale settore la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occuperà di erogare servizi di supporto a persone che ricevono diagnosi di neoplasia polmonare, pleurica e timica e di gravi

patologie polmonari informando le stesse in merito ai centri specialistici di cura ed in merito ad altre tematiche correlate alle patologie polmonari contratte;

Lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del summenzionato art. 5:

In tale settore la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occuperà di:

- concedere e mettere a disposizione strumentazioni ed apparecchiature mediche ai soggetti affetti da neoplasie polmonari, pleuriche e timiche ed ai soggetti che sono in attesa o sono stati sottoposti a trapianto polmonare nei centri per la cura delle neoplasie polmonari e nei centri trapianto di polmone;
- concedere erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte a favore di enti del terzo settore senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017 per la realizzazione di progetti di utilità sociale;
- erogare denaro, beni o servizi a sostegno dell'attività di ricerca scientifica in linea con le finalità di cui all'art.2 del presente Statuto, portata avanti da Università, enti di ricerca ed altre Fondazioni.

Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al summenzionato art. 5:

In tale settore la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occuperà di:

- realizzare programmi che siano volti alla sensibilizzazione dell'argomento "tumori polmonari";
- tramite l'informazione specialistica e la ricerca, potenziare un movimento culturale di base che possa aiutare non solo i pazienti affetti dalla neoplasia polmonare e da gravi malattie polmonari ma anche le persone che desiderano modificare i propri stili di vita per ridurre il rischio di ammalarsi;
- sensibilizzare i donatori di organi sull'utilizzo del trapianto polmonare come trattamento dell'insufficienza respiratoria in stadio terminale di alcune patologie polmonari come BPCO, fibrosi cistica, fibrosi polmonare idiopatica;
- svolgere, con esclusione dell'esercizio di ogni attività riservata, attività di consulenza medico legale per il tramite di operatori qualificati ai soggetti affetti da neoplasia polmonare e da gravi patologie polmonari;

- gestire le attività di prevenzione e collaborare alle campagne di disassuefazione dal fumo di sigaretta ed eventuali programmi di screening anche per il tramite di forum e chat interattive;
- promuovere campagne di sensibilizzazione sulla donazione d'organi con finalità di trapianto;
- organizzare eventi e manifestazioni finalizzati alla divulgazione scientifica e/o alla raccolta fondi;
- svolgere iniziative editoriali (esclusa la pubblicazione di quotidiani);
- collaborare, nelle forme ritenute di volta in volta più congrue, con enti, istituzioni, associazioni, nel settore pubblico ed in quello privato, onde assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali.

Le attività della Fondazione non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte della Fondazione stessa.

Art. 4 – Attività diverse

La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al periodo precedente.

Art. 5 – Durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione.

Il Fondo di dotazione è costituito dalle attribuzioni iniziali dei Fondatori allo stesso destinate e può essere incrementato da ulteriori attribuzioni patrimoniali, anche a titolo di lascito ereditario o di legato, ad opera dei Fondatori e/o di terzi espressamente destinate al Fondo di dotazione. Un importo pari ad euro 30.000,00 costituirà il fondo di garanzia e dovrà essere permanentemente impiegato in strumenti non di rischio (quali titoli di stato o polizze assicurative).

Il Fondo di Gestione è costituito ed alimentato:

- dalle attribuzioni patrimoniali non espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- dalle rendite dei beni oggetto delle attribuzioni destinate al Fondo di gestione;

- dai contributi erogati da soggetti ed enti pubblici e privati, anche in forza di convenzioni;
- dagli avanzi di gestione eventualmente derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali.

Il patrimonio della Fondazione è esclusivamente destinato al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 7 - Risorse per il funzionamento – Utili della gestione

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dall'impiego del patrimonio di cui al precedente art. 6;
- contributi pubblici e privati destinati all'attuazione delle finalità statutarie e non espressamente finalizzati all'incremento del Fondo di dotazione;
- utili e gli avanzi di gestione provenienti dalla sua attività;
- donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva derivanti dall'attività di raccolta fondi.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge; eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 - Principi per la gestione del patrimonio, la raccolta di fondi, la destinazione, le modalità di erogazione delle risorse

Ai fini di cui all'art. 38, comma 2, D. Lgs. 117/2017, la Fondazione si attiene ai seguenti principi di gestione:

- **il patrimonio** della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima. In particolare, il Consiglio di amministrazione si occuperà annualmente di presentare ai Fondatori il programma di attività della Fondazione e di approvare il bilancio preventivo;
- **la raccolta di fondi e risorse**, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017 e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- le **erogazioni** sono destinate a sostenere le attività di interesse generale indicate all'art.3 del presente Statuto e finanziare i progetti inseriti all'interno del Bilancio Preventivo della Fondazione. Le erogazioni avvengono sia in denaro sia mediante la messa a disposizione di beni o servizi, valutando l'entità degli interventi in relazione alle finalità di utilità sociale.

In ogni caso la destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, in osservanza di quanto sopra previsto, possono essere disciplinate con apposito regolamento predisposto dall'Organo Amministrativo.

Art. 9 – Volontari

La Fondazione si potrà avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Fondatori nonché da persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera del Consiglio di Amministrazione. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio, fondatore o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Fondazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La Fondazione provvederà ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 10 - Lavoro retribuito

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore.

TITOLO II

Fondatori e Sostenitori

Esclusione e recesso

Art. 11 – Fondatori e Sostenitori

Sono Fondatori le persone fisiche indicate nell'atto di costituzione della Fondazione e le persone fisiche e giuridiche che, successivamente alla costituzione ed avendo aderito alla Fondazione condividendone le finalità e contribuendo al Fondo di dotazione con un contributo non inferiore a quello annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione, verranno riconosciuti tali con delibera dell'Assemblea dei Fondatori assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Fondatori medesimi.

L'Assemblea dei Fondatori in qualunque momento può nominare partecipanti Sostenitori, persone fisiche e/o enti pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, che contribuiscano alla Fondazione sul piano tecnico, scientifico, economico o relazionale.

La nomina dei Sostenitori è deliberata con decisione dell'Assemblea dei Fondatori assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Fondatori medesimi.

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione piena alle finalità della Fondazione.

Coloro che sostengono finanziariamente la Fondazione non possono ottenere la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

Perdono la qualità di Sostenitori coloro che non ottemperano agli impegni assunti.

Il Consiglio di amministrazione stabilirà la procedura di ammissione dei Sostenitori; il Consiglio provvederà altresì a tenere ed aggiornare il Libro dei Fondatori ed il Libro dei Sostenitori.

Articolo 12 - Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione procede, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, all'esclusione dei Sostenitori.

L'esclusione dei Sostenitori può avvenire per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:

- condotta contraria al dovere di collaborazione con gli organi ed i partecipanti alla Fondazione ovvero con gli impegni assunti nei confronti della Fondazione;
- altre gravi violazioni degli obblighi previsti dallo statuto o legittimamente adottati dagli organi dell'ente.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dell'ente;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

In ogni caso il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato, comunicato al potenziale escluso con fissazione di un termine per eventuali giustificazioni e sarà sempre salvo il ricorso da parte di quest'ultimo all'Autorità giudiziaria.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 13 – Diritti e doveri dei Fondatori e dei Sostenitori

Ogni Fondatore/Sostenitore ha diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori tenuti dalla Fondazione tramite richiesta motivata per iscritto da presentare al Presidente della Fondazione, firmando una "ricevuta" in cui si dichiara di essere consapevole che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela della privacy e che per questo motivo non dovranno essere in alcun modo divulgate.

Tutti i Fondatori e i Sostenitori sono tenuti a rispettare i principi, i valori e le norme del presente statuto e quelle contenute nell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti ed espresse a maggioranza qualificata.

TITOLO III

Organi

Art. 14 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- l'Assemblea dei Sostenitori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato Scientifico.

Art. 15 – Assemblea dei Fondatori

All'Assemblea dei Fondatori compete:

- la nomina dei Fondatori con la maggioranza indicata al precedente art. 11, comma 1;
 - la nomina dei Sostenitori con la maggioranza indicata al precedente art. 11, comma 3;
 - la nomina della metà dei membri del Consiglio di amministrazione di nomina assembleare.
- previa determinazione del loro numero, meno uno; nel caso in cui il numero degli amministratori da nominarsi da parte delle Assemblee dei Fondatori e dei Sostenitori sia dispari, il nominativo in più sarà nominato dall'Assemblea dei Fondatori;



- la revoca dei membri del Consiglio di amministrazione di nomina dell'Assemblea dei Fondatori;
- determina la composizione (monocratica o collegiale) dell'organo di controllo, il numero dei membri in caso di organo collegiale e sceglie la rosa dei nomi ai sensi del successivo art. 24;
- la nomina del Presidente della Fondazione;
- la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi della Fondazione e la promozione di azioni di responsabilità;
- esprime parere non vincolante sulle modifiche dello statuto;

Art. 16 – Assemblea dei Sostenitori

All'Assemblea dei Sostenitori compete la nomina della metà dei membri del Consiglio di amministrazione di nomina assembleare, meno uno, salvo quanto sopra previsto dall'art. 15 in caso di numero dispari dei Consiglieri.

Nel caso in cui non vi siano Sostenitori, il Consiglio di amministrazione dovrà esser composto da cinque membri e la nomina di tutti i Consiglieri di amministrazione meno tre competerà all'Assemblea dei Fondatori.

Art. 17- Convocazione

L'Assemblea (dei Fondatori e dei Sostenitori) è convocata presso la sede della Fondazione o in un altro luogo comunque in Italia, dal Presidente della Fondazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Può essere inoltre convocata quando gliene facciano richiesta un terzo dei Fondatori o un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione.

La convocazione fatta dal Presidente deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e deve essere spedita per raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 8 giorni prima dell'adunanza all'indirizzo, numero di telefax ricevente o indirizzo di posta elettronica comunicati alla Fondazione con mezzi comprovanti il ricevimento e dalla stessa acquisiti agli atti.

In mancanza delle formalità suddette, le deliberazioni si reputano regolarmente assunte quando tutti gli aventi diritto sono presenti e quando tutti gli Amministratori ed i membri dell'Organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento con dichiarazioni scritte da conservarsi agli atti della Fondazione.

Art. 18 - Costituzione

L'Assemblea (dei Fondatori e dei Sostenitori) è legalmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli aventi diritto.

In seconda convocazione l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente della Fondazione o da chi ne fa le veci.

Il Presidente sottoscrive i verbali con il Segretario dell'adunanza che può essere nominato anche in persona estranea agli Organi sociali.

Le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza dei presenti o rappresentati, salvo quanto sopra disposto all'art. 15, commi 1 e 2 per la nomina dei Fondatori e dei Sostenitori. In caso di parità di voti, la votazione avrà esito negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione stessa.

Le votazioni che abbiano ad oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, all'unanimità, decida altra forma di votazione.

Ogni avente diritto può farsi rappresentare da altro avente diritto (Fondatore o Sostenitore) con delega scritta. Nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione [o con separata comunicazione] (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire,

e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Fermo il sostanziale rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, l'assemblea potrà svolgersi anche con ogni singolo partecipante, ivi compresi Presidente e Segretario, collegato da remoto in audio/video-conferenza: in tale ipotesi il verbale della riunione assembleare verrà sottoscritto da parte del Presidente e del Segretario, oppure da parte del



solo notaio in caso di verbale in forma pubblica, e in tal caso si riterrà svolta la riunione nel luogo ove è presente (anche solamente) il Segretario od il notaio verbalizzante..

Consiglio di amministrazione

Art. 19 - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a dodici membri nominati come segue:

- a) l'Assemblea dei Fondatori determina il numero dei componenti il Consiglio e nomina la metà dei componenti lo stesso (o la metà dei componenti più uno nel caso in cui il numero dei componenti di nomina assembleare sia dispari) meno tre;
- b) l'Assemblea dei Sostenitori nomina l'ulteriore metà dei componenti il Consiglio (o la metà dei componenti meno uno nel caso in cui il numero dei componenti di nomina assembleare sia dispari) meno tre;
- c) la Regione Lombardia nominerà un proprio Consigliere; fintanto che detto Ente non abbia comunicato la propria nomina, il consigliere già nominato da detto Ente resterà in prorogatio o, in mancanza, il Consiglio opererà nelle more con i membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori e dall'Assemblea dei Sostenitori.

Nel caso in cui non vi siano Sostenitori il Consiglio sarà composto da cinque membri e l'Assemblea dei Fondatori ne nominerà due oltre i Consiglieri a vita nominati in sede di costituzione dell'Ente.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione si applica l'articolo 2382 c.c..

Gli Amministratori, non nominati a vita in sede di costituzione dell'Ente, restano in carica per 3 esercizi, cessano dalla carica con l'approvazione del Bilancio di esercizio del terzo esercizio e possono essere riconfermati.

L'Amministratore che, senza giustificato motivo, sia assente da tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dalla carica; in questo caso, come in qualsiasi altro di vacanza di un Amministratore (per dimissioni, impedimento permanente o decesso, ecc.) il Consiglio di amministrazione provvede entro 30 giorni alla sostituzione.

Il sostituto, così cooptato, rimane in carica sino alla successiva Assemblea dei Fondatori e in caso di conferma il mandato si conclude unitamente a quello dei restanti membri del Consiglio stesso, non nominati a vita in sede di costituzione dell'Ente.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori ovvero se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, decade l'intero Consiglio e si deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 20 - Competenze

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Esso pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nomina tra i propri componenti il Presidente (il Presidente della Fondazione) e può nominare un Vice Presidente;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico che, tranne due, dovranno esser scelti tra soggetti estranei al Consiglio medesimo; l'amministratore che sia stato altresì nominato a far parte del Comitato Scientifico non potrà esser nominato Presidente della Fondazione ed allo stesso non potrà esser conferita alcuna delega; lo stesso in caso di conflitto di interessi (ritenendosi ricorrere senz'altro conflitto di interessi ove il Consiglio sia chiamato a deliberare in ordine ad iniziative a favore o comunque rivolte anche indirettamente alla struttura presso la quale tale amministratore esercita la propria professione) dovrà astenersi dal voto;
- cura la gestione e lo sviluppo delle attività istituzionali della Fondazione avvalendosi anche dei pareri del Comitato Scientifico;
- approva i programmi di ricerca elaborati dal Comitato Scientifico;
- predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, il Progetto di Bilancio di esercizio corredato della relazione annuale sulle attività della Fondazione e lo trasmette all'Organo di Controllo;
- predispone entro il 30 novembre di ogni anno il progetto di Bilancio preventivo per l'anno successivo corredato dalla relazione programmatica delle attività, e lo trasmette all'Organo di Controllo;
- approva il Bilancio di esercizio ed il Bilancio preventivo;
- predispone e approva il Bilancio sociale al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017;
- approva i regolamenti interni aventi funzione meramente regolamentare inerenti l'attività istituzionale della Fondazione;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
- delibera sugli investimenti del patrimonio della Fondazione, sulla destinazione dei suoi redditi e decide ogni iniziativa intesa a perseguire gli scopi della Fondazione;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altre entità o privati, nazionali ed internazionali;
- delibera l'istituzione di contabilità separate per le imprese strumentali direttamente esercitate;
- delibera l'assunzione del personale dipendente della Fondazione, ivi compresi i Dirigenti;

- determina annualmente il contributo minimo che dovranno versare i nuovi soggetti che verranno accettati come Fondatori ad esito di apposita richiesta presentata.
- può rilasciare procure a dipendenti o terzi per singoli atti o categorie di atti;
- previo parere non vincolante dell'Assemblea dei Fondatori, delibera le modificazioni dello Statuto, salve sempre le approvazioni da parte delle Autorità competenti;
- previo parere non vincolante dell'Assemblea dei Fondatori, delibera sulla fusione, sulla trasformazione o sullo scioglimento della Fondazione nelle ipotesi di cui all'art. 33 del presente Statuto, salve sempre le approvazioni da parte delle Autorità competenti.

Art. 21 - Convocazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al trimestre, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, in Italia.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce inoltre quando ne facciano richiesta la maggioranza degli Amministratori in carica o l'Organo di Controllo.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove eletto, o da un altro Amministratore dallo stesso incaricato. L'avviso di convocazione, trasmesso a tutti gli Amministratori e a tutti i componenti l'Organo di controllo mediante raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica purché vi sia prova certa dell'avvenuta ricezione, deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione ed essere spedito almeno 5 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine di convocazione è ridotto a 24 ore.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti l'Organo di Controllo.

Art. 22 - Costituzione

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

La riunione può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le assemblee

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente se nominato, o da un altro Amministratore o da soggetto individuato tra i presenti invitati a partecipare.

Il Presidente della riunione sottoscrive i verbali con il Segretario che può essere individuato anche in un soggetto presente alla riunione e non amministratore.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, il voto del Presidente della Fondazione vale doppio; si richiama disposto dal precedente articolo 20 in ordine all'eventuale obbligo di astensione dal voto per l'amministratore che sia altresì membro del Comitato scientifico.

Art. 23 - Presidente

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente esercita i poteri di iniziativa necessari per il puntuale esercizio amministrativo e gestionale della Fondazione.

Egli pertanto:

- vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori e l'Assemblea dei Sostenitori proponendo le materie da trattare;
- agisce e resiste presso ogni autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando consulenti e difensori di concerto con il Consiglio di amministrazione;
- in caso di urgenza adotta ogni provvedimento necessario riferendo al Consiglio di amministrazione alla prima riunione successiva;
- esercita le attribuzioni e compie gli atti delegatigli dal Consiglio di amministrazione;
- propone al Consiglio di amministrazione programmi annuali e pluriennali concernenti l'attività della Fondazione;

- cura le relazioni con enti pubblici e privati, istituzioni, imprese ed ogni altro soggetto al fine di sviluppare e consolidare ogni rapporto che sia proficuo per la Fondazione;
- su parere conforme del Consiglio di amministrazione, sentito l'Organo di controllo, può delegare alcuni dei suoi poteri e corrispondentemente la rappresentanza legale della Fondazione ad altri Amministratori.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente se nominato, e in caso di mancata nomina, dal componente più anziano in carica nel Consiglio di amministrazione; in caso di parità di carica prevale l'età.

Organo di controllo

Art. 24 - Composizione

L'Organo di controllo, a scelta dell'Assemblea dei Fondatori, potrà essere monocratico (Sindaco unico) o collegiale (Collegio dei Revisori di tre membri), composto in ogni caso da Revisori legali scelti dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano tra una rosa di nomi proposti dai Fondatori medesimi in numero non inferiore al doppio dei componenti da nominare.

In caso di nomina di un Collegio, i componenti come sopra nominati provvederanno alla prima riunione alla nomina del Presidente dell'Organo di controllo.

I membri dell'Organo di controllo restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati; in attesa della nomina dei nuovi componenti restano in prorogatio.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, l'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

Art. 25 - Competenze

L'Organo di Controllo:

- a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d. predispone la relazione a corredo del bilancio di esercizio;
- e. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.lgs. 117/2017 ed il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Comitato scientifico

Art. 26 - Composizione, requisiti e funzioni

Il Comitato scientifico è composto da tre a dieci membri, nominati dal Consiglio di amministrazione tra soggetti non facenti parte del Consiglio medesimo tranne due e tra essi il Comitato può eleggere un Presidente; i componenti del Comitato Scientifico che siano altresì amministratori non potranno esser nominati Presidente della Fondazione ed allo stesso tempo non potrà esser conferita loro alcuna delega.

I componenti del Comitato scientifico sono nominati tra coloro che dispongono di conoscenze ed esperienza ovvero operano nei campi di attività della Fondazione e possono essere revocati con deliberazione consigliare. Il Comitato scientifico, organo collegiale di autoregolamentazione, si riunisce almeno una volta a quadrimestre, dando informazione e, ove possibile, copia del verbale della relativa riunione al Consiglio di amministrazione.

Il Comitato scientifico ha i seguenti compiti nei confronti degli altri Organi della Fondazione:

- elaborare i programmi e gli obiettivi delle attività di assistenza, beneficenza e ricerca nell'ambito delle finalità della Fondazione;
- corredare ciascuna proposta di programmi e obiettivi delle relative stime di spesa e di tempi di attuazione;
- indicare le soluzioni in relazione ai problemi di natura etica e giuridica che si presentano nell'attività di assistenza, beneficenza e ricerca, o che sono dischiusi da nuove applicazioni e terapie, avuto riguardo all'evoluzione clinica e con attinenza alla salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità umana.

Art. 27 – Libri sociali obbligatori

La Fondazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro dei Fondatori e dei Sostenitori;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e dell'Assemblea dei Sostenitori, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- e) il libro dell'Organo di Controllo.

I libri di cui alle lettere a), b) c) e d) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

Emolumenti e rimborsi

Art. 28 - Emolumenti e rimborsi

Il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente ove nominato, i componenti il Consiglio di amministrazione e i componenti del Comitato scientifico, i componenti l'Organo di controllo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio.

TITOLO V

Esercizio annuale e Bilancio

Art. 29 - Esercizio annuale

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30 - Bilancio di esercizio

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di Bilancio di esercizio corredato della Relazione sulla gestione e lo trasmette all'Organo di Controllo.

Il Progetto di Bilancio di esercizio, con la Relazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo debbono quindi restare depositati presso la sede della Fondazione per i successivi 30 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio affinché i Fondatori ed i Sostenitori possano prenderne visione.

In presenza di particolari esigenze, il termine di cui sopra potrà esser prorogato al 30 giugno di ogni anno.

Il Bilancio di esercizio è redatto in conformità all'articolo 13 del D.lgs. 117/2017 e pubblicato secondo le forme tecniche stabilite e con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 31 - Bilancio preventivo

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio di amministrazione approva il progetto di Bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo corredato della relazione programmatica e lo trasmette all'Organo di Controllo.

In presenza di particolari esigenze, il termine di cui sopra potrà esser prorogato entro e non oltre la data di approvazione del bilancio di esercizio dell'esercizio precedente rispetto all'annualità alla quale il Bilancio preventivo si riferisce.

Il Progetto di Bilancio preventivo, con la Relazione del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo debbono restare depositati presso la sede della Fondazione per i successivi 30 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio affinché i Fondatori ed i Sostenitori possano prenderne visione.

Art. 32 – Bilancio sociale

La Fondazione - al superamento delle soglie di cui all'art. 14, comma 1, D. Lgs. 117/2017 – predispone il Bilancio sociale contenente, tra l'altro, l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

TITOLO VI

Controversie, scioglimento e norma finale

Art. 33 - Controversie

Ogni controversia insorta all'interno della Fondazione sarà devoluta alla decisione di un unico arbitro nominato dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Milano.

L'arbitrato, amministrato dalla medesima Camera arbitrale, è celebrato ritualmente secondo equità. Sede dell'arbitrato è Milano.

Art. 34 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nell'impossibilità di perseguire le proprie finalità, o si verificassero le condizioni di cui all'art. 28 c.c., il Consiglio di amministrazione, previo parere non vincolante dell'Assemblea dei Fondatori, sentito l'Organo di controllo e salve sempre le approvazioni da parte delle Autorità competenti, procederà a deliberare lo scioglimento della Fondazione, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 35 - Norma finale

In caso di mancanza di una delle due categorie di partecipanti (Fondatori e Sostenitori) le prerogative della categoria mancante si concentreranno nella sola categoria esistente.

In caso di mancanza di Sostenitori, il Consiglio di amministrazione sarà costituito da un numero fisso di 5 membri, dei quali 2 nominati dai Fondatori ed i restanti 3 come stabilito all'art. 19 che precede.

In caso di mancanza di entrambe le categorie, tutte le prerogative delle stesse spetteranno al Consiglio di amministrazione con la sola esclusione della possibilità di nominare Sostenitori e pertanto la Fondazione cesserà di operare quale Fondazione di partecipazione; la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione già di competenza dei Fondatori e dei Sostenitori verrà effettuata da parte del Consiglio medesimo, ferma beninteso la nomina da parte della Regione Lombardia, del Policlinico di Milano e dell'Ospedale San Gerardo di Monza di un Consigliere ciascuno.

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.